

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2018, n. 1414

**Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Vista la legge regionale 11 novembre 2016 n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017 n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016" e ss.mm.ii;

Visto il d.p.g.r. 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)";

Visto il d.p.g.r. 12/08/2016, n. 60/R "Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) che disciplina il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e i criteri per la determinazione dei canoni";

Visto in particolare l'articolo 31 del d.p.g.r. 60/R, comma 2, il quale prevede che l'importo della cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione, è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione;

Tenuto conto altresì che per quanto previsto dal suddetto articolo, per le concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta;

Vista la d.g.r.t. n. 888 del 7 agosto 2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

Considerata la necessità di ridurre, rispetto a quanto previsto dalla suddetta delibera, allegato B, l'importo della cauzione minima ad una annualità, al fine di agevolare gli utenti in fase di rilascio del titolo concessorio, per quanto riguarda le concessioni relative alle occupazioni del demanio idrico, di cui al d.p.g.r. 60/R/2016;

Visto l'articolo n. 38 del d.p.g.r. 60/R/2016, comma 2, lettera b), che dispone la decadenza della concessione in caso di mancato pagamento di due annualità del canone;

Tenuto conto che il settore Contabilità, trascorsa inutilmente la scadenza di pagamento è comunque tenuto a provvedere ai sensi del Regolamento di Contabilità Regionale approvato con d.p.g.r. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii, al recupero delle somme non versate;

Ritenuto pertanto di modificare ai sensi dell'articolo 31 sopra citato l'importo del deposito cauzionale in un annualità del canone, da versare con le modalità di cui alla d.g.r.t. 888/2017, allegato B, fatta eccezione per le concessioni brevi per le quali la stessa non è dovuta;

Visto l'articolo 29 comma 5 del d.p.g.r. n. 60/R/2016, "Canoni ridotti ed agevolati", il quale prevede che i concessionari di pubblici servizi proprietari o gestori di infrastrutture lineari possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura massima del 20%;

Considerato che con riferimento ai canoni per le concessioni del demanio idrico l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 80/2015 prevede che "la Giunta Regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, stabilisce con deliberazione: a) l'ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente; b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi";

Valutata l'opportunità di procedere, a partire dall'annualità 2019, analogamente a quanto già previsto dall'art. 29 comma 5 del d.p.g.r. 60/R/2016, ad una riduzione del canone stabilito con d.g.r.t. 888/2017, pari al 20%, nel caso di occupazioni relative ad acquedotti privati volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile di utenze non servite da pubblica rete, previa richiesta da parte degli stessi soggetti interessati che attestino la sussistenza delle suddette condizioni;

Richiamate, per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, le norme specifiche di settore in materia di entrate extra tributarie, in particolare quanto previsto al Capo II, sezione III, artt. 18, 18bis, 19, 20, 20bis e 21, Capo III Sezione II art. 24, 26 e 35 del regolamento n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Preso atto che per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto in materia di riscossione dei canoni, si applica la vigente normativa di settore;

Visto il d.p.g.r. n. 6/R del 7 febbraio 2018 "Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)";

Ritenuto pertanto di applicare nei casi di istituzione di campi gara di pesca e di autorizzazione delle delimitazione temporanee di sponda di cui agli articoli 12 e 13, comma 3 del DPGR 6/r/2018, nelle aree afferenti il demanio idrico, la disciplina di cui alla l.r.7/2005 e al DPGR 6/R/2018 in coerenza con la disciplina regionale in materia di tutela delle aree appartenenti al demanio idrico;

Considerato che eventuali prescrizioni ritenute necessarie dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico, per i soggetti che gestiscono i campi di gara, o per lo svolgimento di manifestazioni, debbano essere riportate nelle convenzioni di affidamento della gestione approvati dal Settore competente in materia di pesca nelle acque interne o negli atti autorizzativi delle delimitazioni temporanee di sponda di cui al comma 3 dell'art. 13 del DPGR 6/r/2018;

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 13 dicembre 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire, per le concessioni relative all'occupazione del demanio idrico, di cui al d.p.g.r. 60/R/2016, rilasciate a partire dall'entrata in vigore del presente atto,

l'importo della cauzione minima è pari ad una annualità del canone;

2. di confermare la determinazione dei canoni di cui l'allegato A della d.g.r.t. n. 888/2018, per quanto non diversamente disposto dalla presente delibera;

3. di sostituire l'allegato B della d.g.r.t. n. 888 del 7 agosto 2017 con l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di procedere ad una riduzione del canone stabilito con d.g.r.t. 888/2017, pari al 20%, a partire dall'annualità 2019, nel caso di occupazioni relative ad acquedotti privati volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile di utenze non servite da pubblica rete, previa richiesta da parte degli stessi soggetti interessati;

5. di stabilire che nei casi di istituzione di campi gara di pesca e di autorizzazione delle delimitazione temporanee di sponda di cui agli articoli 12 e 13, comma 3 del DPGR 6/r/2018 nelle aree afferenti il demanio idrico, si applica la disciplina di cui alla l.r.7/2005 e al DPGR 6/R/2018 in coerenza con la disciplina regionale in materia di tutela delle aree appartenenti al demanio idrico;

6. di stabilire che, al fine di coordinare la gestione di campi gara e lo svolgimento delle manifestazioni di cui all'articolo 13 del dpg 6/R/2018 con la disciplina delle aree del demanio idrico eventualmente interessate, eventuali prescrizioni del settore regionale competente in materia di gestione del demanio idrico per i soggetti che gestiscono i campi di gara o per lo svolgimento delle manifestazioni sono riportate nelle convenzioni di affidamento della gestione approvati dal Settore competente in materia di pesca nelle acque interne o negli atti autorizzativi delle delimitazioni temporanee di sponda di cui al comma 3 dell'art. 13 del DPGR 6/r/2018;

7. di stabilire che al fine di cui al punto 6, il Settore competente in materia di pesca nelle acque interne si coordina con il settore regionale competente in materia di gestione del demanio idrico in fase di stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 4bis comma 1, lett. d) della l.r. 7/2005, o in fase di rilascio di autorizzazioni delle suddette limitazioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r.23/2007 ed è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Barretta

SEGUE ALLEGATO

### Modalità di versamento dei canoni

1. L'importo previsto dovrà essere versato sul conto corrente individuato dall'Amministrazione Regionale, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli uffici postali o presso gli uffici dell'Ente. Il mancato o tardivo ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento. E' possibile ricorrere al pagamento mediante versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana:

- codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 indicando nella **causale**: **“Oneri istruttori, Codice fiscale e n. concessione”**;

- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale**: **“Canone, Codice fiscale e n. concessione”**;

- codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella **causale**: **“Imposta, Codice fiscale e n. concessione”**;

Ente pubblico soggetto ai commi 8, 9, 10 dell'art. 35 D.L. 1/2012: i versamenti dovranno obbligatoriamente essere effettuati sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938).

In caso di versamento tramite bonifico bancario/postale è *tassativamente* necessario:

- effettuare un versamento per ogni singola concessione;

In alternativa è possibile utilizzare la modalità di pagamento on - line accedendo alla piattaforma dei pagamenti regionali <http://open.toscana.it> cliccando su “Servizi Toscana”, poi su “demanio idrico”.

2. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici dell'Ente, le modalità di pagamento indicate nei commi precedenti potranno essere variate, qualora ritenuto opportuno, per garantire maggiore efficienza ed efficacia dei pagamenti.

### Avvisi di scadenza e avvisi bonari

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, il Settore “Politiche fiscali e riscossione” può inviare ai concessionari avvisi di scadenza e/o comunicazioni.

2. Il Settore può, altresì, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei canoni non versati, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del concessionario ed alla determinazione del canone dovuto.

L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito secondo le risultanze del sistema informativo regionale per consentire al concessionario di regolarizzare la propria posizione.

### Deposito cauzionale

1. L'art. 31 del regolamento prevede che il concessionario provveda al versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e comunque non può essere inferiore a un'annualità del canone e superiore a tre, ciò al fine di garantire l'amministrazione concedente sul

soddisfacimento di tutti i suoi crediti, sul rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario e soprattutto sulla possibilità di eseguire quei lavori che improvvisamente dovessero rendersi necessari per avere il concessionario contravvenuto ai propri obblighi.

2. L'importo del deposito cauzionale, da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente postale indicato dal Settore, in nessun caso potrà essere inferiore ad una cifra corrispondente ad una annualità del canone, tranne nella fattispecie di concessioni di durata inferiore all'anno, in cui la cauzione non è dovuta. Dovrà sempre determinarsi nel disciplinare dell'atto di concessione che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro un congruo termine.

3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:

- Versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana  
- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale**: "**Cauzione, Codice fiscale e n. concessione**";

- Fideiussione bancaria

- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio ramo cauzioni.

Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dalla struttura competente della Regione Toscana ed entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

4. La restituzione dei depositi cauzionali di cui all'articolo 31 del d.p.g.r.60/R/2016, versati a garanzia degli obblighi assunti dai soggetti concessionari con gli atti di concessione del demanio idrico e delle relative aree, è prevista con decreto dirigenziale da parte del Settore competente che prende atto del decreto di cui all'articolo 38, comma 1 bis del d.p.g.r.60/R/2016 o, nei casi non riconducibili al citato articolo 38, comma 1 bis, dell'istruttoria da parte del Settore del Genio Civile competente che effettua la verifica della necessità di svincolare tutto o parte del deposito cauzionale, dell'adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione e degli obblighi previsti dagli articoli 22 e 23 del D.P.G.R. 60/R.

Le somme a titolo di depositi cauzionali sono infruttifere.

#### **Modalità di versamento degli oneri istruttori**

1. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.

2. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è dovuto comunque a prescindere dall'esito del procedimento.

3. Gli enti pubblici territoriali che facciano richiesta di concessione di beni demaniali per i compiti di istituto, sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.

#### **Rimborsi di somme erroneamente corrisposte**

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità, fatte salve le diverse determinazioni previste nella normativa di riferimento.

2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento, il rimborso delle somme versate erroneamente.

3. I tempi e le modalità operative per effettuare i rimborsi sono stabilite con delibera di Giunta regionale.

**Importi minimi**

1. Per canoni indebitamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio;
2. Non si fa luogo al recupero e all'applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.

**Controllo di merito in materia di riscossione**

1. Il controllo di merito sulla riscossione consiste nella verifica incrociata tra canone dovuto, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni, al fine di evidenziare le eventuali evasioni totali o parziali del canone, i ritardati pagamenti e gli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.